

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF
(2007/2008)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 180/CGF – RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2008**

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco, Moscati Prof. Enrico, Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL’ A.S. LUCCHESI LIBERTAS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI OTTO PER IL PRESIDENTE SIGNOR FOUZI HADJ;**
- **INIBIZIONE DI MESI SEI PER IL CONSIGLIERE SIGNOR TORRE GIOVANNI;**
- **INIBIZIONE DI MESI QUATTRO PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIGNOR PAPINI ANDREA;**
- **PUNTI TRE DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 OLTRE AD € 5.000,00 (CINQUEMILA/00) DI AMMENDA PER LA SOCIETÀ A.S. LUCCHESI LIBERTAS SRL. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE:**
 - **IL PRESIDENTE SIGNOR FOUZI HADJ:**
 - A) **DELLA VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, (GIÀ ART. 8 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE), IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO 2007, PER AVER OMESSO IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVAMENTE ALLE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2007, IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA FEDERALE;**
 - B) **DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER SOTTOSCRITTO DUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE 2007 E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;**
 - **IL CONSIGLIERE SIGNOR GIOVANNI TORRE: A) DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, DEL PRESIDENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8,**

COMMA 1, DEL C.G.S., PER AVER SOTTOSCRITTO UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE 2007 E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI; B) DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., PER ESSERSI QUALIFICATO IN UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE 2007 E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SENZA AVERNE I POTERI E LA QUALITÀ, RIVESTENDO IL MEDESIMO LA QUALITÀ DI CONSIGLIERE DELLA LUCCHESE SENZA, PERALTRO, DELEGA DI RAPPRESENTANZA;

• IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIGNOR ANDREA PAPINI DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S., PER AVER SOTTOSCRITTO UNA DELLE DUE DICHIARAZIONE DATATE 31 OTTOBRE 2007 E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;

• LA SOC. A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 E 7, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2, E ART. 8, COMMA 3, DEL C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE, AL PROPRIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ED AL PROPRIO CONSIGLIERE.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 51/CDN del 6.5.2008)

La Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni oggetto del ricorso di cui sopra,

- quanto al presidente signor Fouzi Hadj, a) per violazione dell'art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente (già art. 8 comma 3 seconda parte C.G.S. previgente), in relazione all'allegato b), paragrafo IV) letT. a) punto 2 del Com. Uff. n. 6/a del 3.5.2007, per aver omesso il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativamente alle mensilità di maggio e giugno entro il termine del 31.10.2007, in violazione della normativa federale e per violazione dell'art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto due dichiarazioni datate 31.10.2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;

- quanto al consigliere signor Giovanni Torre, a) per violazione dell'art. 7, comma 1, del presidente C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto una delle due dichiarazioni datate 31.10.2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici; b) per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31.10.2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. quale presidente del collegio sindacale senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di consigliere della Lucchese senza, peraltro, delega di rappresentanza;

- quanto al presidente del collegio sindacale signor Andrea Papini, per violazione dell'art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto una delle due dichiarazioni datate 31.10.2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;

- quanto alla società A.S. Lucchese Libertas S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 7, comma 2 C.G.S. previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio presidente e legale rappresentate, al proprio presidente del collegio sindacale ed al proprio consigliere.

Avverso tale decisione ricorre la società Lucchese, lamentando, sotto un primo profilo, l'asserita erronea valutazione, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, della mendacità delle dichiarazioni - avendo i propri dirigenti sottoscritto le dichiarazioni trasmesse alla Co.Vi.So.C. sulla

base delle deleghe bancarie “accettate” e della mancata conoscenza di un provvedimento di sequestro penale, che avrebbe di fatto impedito l’esecuzione delle deleghe medesime -; lamentando, in subordine, la sperequazione della sanzione, sia in relazione a casi analoghi, sia a ragione della eccessiva afflittività della medesima perché “il ritardo con cui è stato elevato il deferimento alla Lucchese, rispetto alle altre consorelle, ha fatto sì che, essendo terminati i procedimenti a campionati ancora in corso, seppure prossimi alla conclusione, tutte le sanzioni siano state inflitte nella corrente stagione”, mentre ciò non è avvenuto quanto alla reclamante.

La Procura Federale, anche nel corso della discussione orale, ha opposto che non è stata data prova alcuna del sequestro penale allegato dalla Lucchese – che comunque sarebbe stato notificato alla medesima e dunque a questo eventualmente noto -; ha poi aggiunto che dagli atti di causa risulterebbe comunque l’esistenza, alla data delle contestazioni, di altro conto corrente bancario sul quale la società deferita avrebbe potuto operare e che quest’ultima si sarebbe attivata presso la banca delegata solo dopo l’atto di deferimento.

I fatti, nella loro materialità, non sono efficacemente contestati e la stessa difesa della società Lucchese ha incentrato la discussione orale esclusivamente sulle domande subordinate di riduzione delle sanzioni inflitte, sottolineando soprattutto la eccessiva afflittività della sanzione della penalizzazione a causa del momento storico in cui si è giunti a giudizio e dunque per la impossibilità che la medesima sia scontata nell’attuale campionato, ormai concluso.

Sotto codesto ultimo profilo ritiene questa Corte che il reclamo debba essere parzialmente accolto. Ed invero, per circostanze indipendenti dalla Lucchese, il deferimento è avvenuto con apprezzabile ritardo non solo rispetto al momento di materiale commissione dei fatti censurati, ma altresì rispetto a quanto è avvenuto per la più parte delle altre società partecipanti al medesimo campionato incolpate di fatti analoghi.

Quanto poi alle sanzioni irrogate alle persone fisiche, ritiene questa Corte che, valutata la propria precedente giurisprudenza per violazioni analoghe, si debba procedere ad una parziale rideterminazione in riduzione delle sanzioni medesime.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Lucchese Libertas S.r.l. di Lucca, ridetermina le sanzioni inflitte nel modo seguente:

- inibizione di mesi 4 per il Presidente signor Fouzi Hadj;
- inibizione di mesi 3 per il Consigliere signor Torre Giovanni;
- inibizione di mesi 2 per il Presidente del Collegio sindacale signor Papini Andrea;
- punti 2 di penalizzazione da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2008/2009 oltre ad € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.S. Lucchese Libertas Srl..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 30 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete